

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 28 dicembre 2018

Con le precedenti Note Informativa n. 70 e n. 76 e con la mia comunicazione del 14 dicembre, vi abbiamo resi partecipi della positiva conclusione del faticoso iter legislativo del decreto legge n. 119/2018 che ha definitivamente stabilito l'**obbligo**, per gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività assimilate ai fini IVA, **di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i corrispettivi** giornalieri con utilizzo dei **Registratori Telematici**.

Vi avevamo anche manifestato la nostra intenzione di **contrastare** in tutte le sedi politiche e istituzionali, a difesa degli Associati, la disposizione relativa alle **modalità di gestione del credito d'imposta** per l'acquisto o l'adattamento dei Registratori telematici per il quale il DL n. 119/2018 aveva posto a carico del Laboratorio venditore o adattatore dell'apparecchio, l'obbligo di anticipare al cliente l'importo stabilito imputandolo come sconto in fattura.

Con viva soddisfazione Vi informiamo ora che l'azione di COMUFFICIO ha avuto successo e la disposizione del DL n. 119/2018 è stata tempestivamente modificata: il credito d'imposta viene spostato dai laboratori autorizzati ai beneficiari (esercenti e artigiani). Le ragionevoli proposte della nostra Associazione sono state presentate al Governo, al Parlamento, alla Ragioneria di Stato, tramite un emendamento accolto integralmente. Anche la lettera aperta indirizzata al Presidente del Consiglio tramite un'intera pagina de "Il sole 24 ore", ha contribuito a rendere esplicito alle forze politiche ed alle istituzioni, l'errore del credito di imposta imputato ai laboratori autorizzati considerandoli quasi Sostituti di Imposta.

In sintesi, quindi, i Laboratori che venderanno i Registratori telematici o adatteranno i Misuratori fiscali a Registratori Telematici, si limiteranno ad applicare in fattura il prezzo convenuto con il cliente; quest'ultimo provvederà in seguito autonomamente a recuperare l'importo del credito d'imposta, a lui spettante, imputandolo in compensazione con gli altri debiti tributari tramite il modello F24.

Vi riportiamo, qui di seguito, il testo del nostro emendamento accolto integralmente dalla Legge di Bilancio 2019 all'art. 1, comma 55:

55. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al medesimo soggetto (n.d.r.: commercianti ed artigiani) il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo»;

c) al quarto periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2019».

Auguri di buon anno 2019 da tutto lo staff Comufficio!

Marco Schianchi
Presidente Comufficio

